Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 136

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIGNEDOLI, ALBANO, MOSCARDELLI e SCALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Misure di semplificazione a sostegno della competitività e della responsabilizzazione delle imprese agricole e delega al Governo per il riordino della normativa agricola

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende introdurre nel nostro ordinamento una serie di misure tese alla semplificazione normativa per le imprese agricole, così da favorire il rilancio competitivo di un settore che si rivela essenziale per garantire una ripresa economica duratura e più equilibrata.

Le aziende agricole italiane, che pure in molti casi rappresentano casi di eccellenza, con produzione di qualità riconosciuta, sono esposte, in un mondo interconnesso e complesso qual è quello odierno, ad una forte competizione internazionale. Tale competizione non va compressa, ma con essa le aziende debbono essere messe in grado di confrontarsi senza pesi burocratici ingiustificati, che non rendono possibile l'espressione delle loro grandi potenzialità.

In questo senso, il presente disegno di legge intende venire incontro alle legittime esigenze di un settore che ricerca una crescita e un rilancio deciso, e che può essere di stimolo oltre che allo sviluppo economico nazionale anche alla ripresa occupazionale. Le disposizioni del disegno di legge, grazie anche all'intenso contributo fornito dalle associazioni di produttori, dalle cooperative e dalle singole aziende del settore, intervengono laddove più forte è sentita l'esigenza di semplificazione e certezza normativa, al fine di mettere in grado gli attori economici di affrontare le sfide del mondo moderno. D'altro canto, lo stesso sviluppo economico del Paese non può che essere rilanciato, più in generale, attraverso la certezza normativa e la prevedibilità dei comportamenti e delle richieste delle amministrazioni coinvolte nella cura e nella gestione degli interessi produttivi, proprio a causa della crescente complessità del sistema economico globale.

Anche a livello europeo, d'altronde, si è affermata negli ultimi anni la tendenza a liberare le aziende da quei pesi che gravano, anche dal punto di vista economico, sullo sviluppo e sul sereno svolgimento dell'attività imprenditoriale. Il settore agricolo, in particolare, necessita di modernizzazione, integrazione dei mercati, reperimento di una manodopera essenziale ma sempre più carente, e di affrontare le sfide del mercato europeo ed internazionale senza oneri molteplici, privi di coerenza e a volta addirittura anacronistici. È dunque necessario, a livello legislativo, sciogliere il nodo della semplificazione, così da rendere possibile alle imprese di sprigionare le proprie potenzialità e permettere loro di affrontare la competizione in una cornice normativa trasparente, snella, certa e che non freni lo sviluppo. Spesse volte, infatti, nel nostro ordinamento vengono richiesti alle imprese – non solo quelle agricole – adempimenti non motivati da reali necessità, ma dovuti a quella stratificazione della normativa primaria e secondaria che caratterizza l'ordinamento italiano, e che lo rende talvolta incoerente e genera inevitabili inefficienze del sistema.

La semplificazione della normativa agricola dovrebbe rendere possibile, dunque, dare certezza dei tempi e riconoscimento dei diritti agli agenti economici, rendendo i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione più semplici, trasparenti e produttivi, nonché ridurre il peso ed il costo della burocrazia, con vantaggi che ricadano non solo sulle imprese ma anche sulla finanza pubblica. In primo luogo, dunque, è necessario prevedere la razionalizzazione della legisla-

zione statale che fissa obblighi e oneri a carico delle imprese. È tuttavia altrettanto necessario prevedere lo snellimento delle procedure amministrative, evitando duplicazioni di adempimenti, anche attraverso forme di cooperazione tra le amministrazioni interessate, e la condivisione delle informazioni già in possesso della pubblica amministrazione, resa ormai possibile ad ogni livello grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche e della comunicazione. Altrettanto rilevante è garantire una uniformità delle modalità e dei tempi dei controlli, non per una loro attenuazione, ma proprio per garantire una loro maggiore efficacia e certezza. Il disegno di legge mira, dunque, non a proporre una semplificazione che produca una accelerazione delle procedure fine a se stessa, ma a garantire una maggiore razionalità di tali procedure e del sistema normativo nel suo complesso, tenendo in considerazione tutti gli interessi coinvolti. D'altro canto, liberare gli imprenditori da oneri che non dovrebbero gravare sulle loro spalle significa anche generare negli imprenditori medesimi una forma di responsabilizzazione, in una accezione allargata. In primo luogo, significa infatti attribuire direttamente all'imprenditore forme di autonomia, responsabilità, esercizio attivo di diritti e opportunità, che rappresentano elementi indissolubili dal «fare impresa». Una maggiore autonomia cui corrispondono maggiori responsabilità – nel garantire l'affidabilità e la genuinità dei propri prodotti, la tutela dell'ambiente, e la regolarità nell'adempimento degli obblighi di legge – nonché l'assunzione del rischio imprenditoriale senza violare i limiti fissati a protezione di lavoratori e consumatori e contribuendo alla crescita e al benessere della società. Elementi che tutti assieme concorrono a generare anche quella «responsabilità sociale d'impresa» che sempre più si afferma nelle società sviluppate e che è di stimolo stesso alla competitività.

Il presente disegno di legge si compone di 26 articoli, tutti tesi alla semplificazione del quadro normativo esistente. L'articolo 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante norme in materia di occupazione e mercato del lavoro, ed in particolare all'articolo 31, nel quale introduce tre nuovi commi per rendere possibile alle imprese agricole appartenenti a gruppi d'impresa, o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità, di procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti. Le modalità con cui procedere alle assunzioni congiunte saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Sempre in materia di occupazione, l'articolo 3 del disegno di legge prevede una ulteriore semplificazione delle procedure di comunicazione delle assunzioni a carico delle imprese agricole, già iniziata con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, con norme specifiche sulla condizione del lavoratore straniero assunto. L'articolo 4 prevede le conseguenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Gli articoli da 5 a 7 del disegno di legge recano poi alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'articolo 5 prevede che le imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo che rinnovano ogni anno con i medesimi lavoratori un rapporto di lavoro a tempo determinato adempiano gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria, all'informazione sui rischi e alla formazione senza moltiplicare gli adempi-

menti dovuti. L'articolo 6 introduce la previsione di misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti il rischio di incendio, e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze nelle aziende agricole e agroindustriali che espletano attività classificate a rischio medio e basso.

Gli articoli da 7 a 15 apportano una serie di modifiche in materia ambientale, agendo sia sul decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il codice dell'ambiente, sia sul decreto legislativo n. 205 del 2010, che attua la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti. Tali modifiche tendono, complessivamente, a semplificare le procedure relative al conferimento dei rifiuti per le aziende agricole, nonché a promuovere, attraverso agevolazioni mirate, la stipula di accordi e convenzioni tese a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti.

Gli articoli da 16 a 20 recano semplificazione in materia di procedimenti amministrativi, relativi alla circolazione delle macchine agricole (articolo 16), ai procedimenti amministrativi di interesse agricolo (articolo 17), alla riduzione di taluni termini procedimentali (articolo 18), alla soppressione di alcune duplicazioni di adempimenti di comunicazione a carico delle aziende agricole (articolo 19), alla comunicazione unica per la nascita dell'impresa (articolo 20).

L'articolo 21 reca interpretazione autentica di norme in materia agricola, mentre gli articoli 22 e 23 semplificano in materia di controlli. L'articolo 22 reca modifiche al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo esplicitamente, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto all'articolo 30 del suddetto decreto-legge, le tipologie di controlli amministrativi cui sono sottoposte le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità. Si individuano controlli igienico-sanitari degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari, e in particolare controlli relativi agli aspetti ambientali, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e controlli in materia di sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. L'articolo 23 prevede invece il rafforzamento del coordinamento, anche operativo, tra le forze che si occupano di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, attraverso il potenziamento delle funzioni del Comitato tecnico previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, recante regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Le misure previste sono tese in ogni caso ad assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché a garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, evitando sovrapposizioni e duplicazioni negli accertamenti. A tali fini è inoltre previsto che il citato Comitato predisponga la strategia operativa finalizzata alla creazione di una banca dati unica, che raccolga i dati e le informazioni riguardanti controlli ed attività ispettive, da rendere accessibile a tutti i soggetti interessati.

L'articolo 24 prevede alcune semplificazioni in materia di procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari, così da garantire che le pubbliche amministrazioni coinvolte nel processo diano adeguata informazione ai soggetti che richiedono i contributi, promuovendo ed attuando procedure di gestione delle nuove istanze che rendano più agevole alle imprese la fruizione degli aiuti, senza appesantire l'*iter* burocratico per l'accesso agli stessi.

L'articolo 25 stabilisce l'obbligo, per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di pubblicare sul proprio sito *internet*, in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti, i dati e le informazioni relative alla gestione degli

enti stessi, così da contribuire a garantire forme di trasparenza che favoriscano la buona amministrazione.

L'articolo 26 infine reca delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi della legislazione vigente in materia di agricoltura, con i quali provveda a raccogliere in un apposito testo unico la normativa esistente, al fine di procedere al riordino e alla semplificazione della stessa. La delega, da esercitare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge mira alla ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita e di quelle prive di effettivo contenuto normativo o obsolete; all'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie; al coordinamento delle disposizioni, con le necessarie modifiche tese a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, uscendo dal coacervo di norme attualmente esistenti e rendendo coerente il sistema.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di imprenditore agricolo professionale)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di accertamento e di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1»;

b) al comma 5-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) svolge le attività necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e le eventuali connesse attività di verifica ai fini previdenziali».

2. Al fine dell'uniforme applicazione della normativa statale relativa all'imprenditore agricolo professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004.

CAPO II

LAVORO E PREVIDENZA

Art. 2.

(Disposizioni in materia di assunzioni di lavoratori dipendenti delle imprese agricole)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*3*-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-*bis*.

3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-*bis* e 3-*ter*».

2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Comunicazione di assunzione plurima)

1. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, al comma 2-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Per i lavoratori extracomunitari i dati da trasmettere devono essere integrati con gli estremi del permesso di soggiorno ed, ove occorra, con la dichiarazione relativa alla sistemazione alloggiativa nonché con l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio. La predetta procedura non si applica per le comunicazioni di variazione, proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro, per le assunzioni a tempo determinato *part-time*, e per i rapporti che, ancorché a tempo determinato, prevedano agevolazioni previdenziali a favore del lavoratore. A ciascun lavoratore è consegnata copia della comunicazione di assunzione, secondo la normativa vigente».

Art. 4.

(Nulla osta al lavoro per extracomunitari)

1. All'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. L'autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro oltre il primo che impieghino lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore a partire dal secondo rapporto di lavoro si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e la validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si intende

prorogata, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto instaurato».

Art. 5.

(Sicurezza sul lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*13*-bis. Per i datori di lavoro agricolo che assumono lavoratori a tempo determinato:

a) gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria si intendono assolti con l'effettuazione, da parte dei lavoratori a tempo determinato, di visita medica biennale presso i Servizi di medicina del lavoro dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, i quali rilasciano apposita certificazione attestante l'effettuazione della visita medica, con giudizio sull'idoneità generica e specifica relativa all'attività lavorativa agricola;

b) gli obblighi relativi all'informazione si intendono espletati attraverso l'informazione sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta in azienda;

c) gli obblighi relativi alla formazione si intendono espletati attraverso una formazione effettuata con cadenza triennale secondo le procedure individuate nella contrattazione collettiva. La formazione comprende anche le procedure di primo soccorso e antincendio.

13-ter. Per i datori di lavoro agricoli che assumono esclusivamente lavoratori a tempo determinato la valutazione dei rischi è limitata alle sole lavorazioni per le quali i lavoratori medesimi sono stati assunti».

Art. 6.

(Prevenzione incendi nelle aziende agricole e agroindustriali)

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4*-bis. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti il rischio di incendio nelle aziende agricole e agroindustriali e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, per le attività agricole e per le attività agroindustriali classificate a rischio medio e basso ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998».

CAPO III

AMBIENTE

Art. 7.

(Autorizzazione integrata ambientale)

1. All'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

Art. 8.

(Emissioni in atmosfera di allevamenti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 272, comma 1, e successive modificazioni, il nono periodo è soppresso;

b) all'articolo 279, comma 3, e successive modificazioni, le parole: «o ai sensi dell'articolo 272, comma 1,» sono soppresse;

c) all'allegato IV alla parte quinta, nella parte I, numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *m)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché *silos* per i cereali»;

2) dopo la lettera *z)* è inserita la seguente:

«*z*-bis) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella, e che dispongono di terreni sui quali è effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti in base a quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, e alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	N. capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2500

Categoria animale e tipologia di stabulazione	N. capi
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2000 a 4000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25000 a 40000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Altro pollame	Da 30000 a 40000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7000 a 40000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14000 a 40000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Allevamenti di struzzi	Da 700 a 1500

»;

d) all'allegato IV alla parte quinta, nella parte II, numero 1, la lettera *nn)* è abrogata.

Art. 9.

(Emissioni in atmosfera di essiccatoi)

1. All'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, numero 1, dopo la lettera *v)* è inserita la seguente:

«*v*-bis*)* Impianti di essicazione di cereali, medica e semi di potenza installata non superiore a 620.000 chilocalorie.»;

b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera *v)* è inserita la seguente:

«*v*-bis*)* Impianti di essicazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato».

Art. 10.

(Esonero dall'iscrizione all'albo gestori ambientali)

1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) da parte di coloro che aderiscono a convenzioni o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 comporta l'automatica iscrizione all'Albo, senza necessità di ulteriori adempimenti amministrativi.»;

b) al comma 8, alinea, le parole: «, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno» sono soppresse;

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «*8*-bis. L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare. Salvo prova contraria, sono considerati professionali i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore per quantitativi superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno, per un totale di rifiuti trasportati superiore ai 100 chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi e ai 100 chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi».

Art. 11.

(Digestato non proveniente da rifiuti)

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, comma 1, dopo la lettera *ff)* è inserita la seguente:

«*ff*-bis*)* "digestato da non rifiuto": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis*, che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia».

Art. 12.

(Esonero dall'iscrizione al SISTRI)

1. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono soppresse.

Art. 13.

(Accordi di programma)

1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3*. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa europea e possono prevedere semplificazioni amministrative e

agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto della normativa europea ed il ricorso a strumenti economici.».

Art. 14.

(Registro di carico e scarico dei rifiuti)

1. All'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-*bis,* comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli imprenditori di cui al comma 9 del presente articolo devono effettuare il trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi con le modalità previste dall'articolo 23, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52».

Art. 15.

(Utilizzo di sottoprodotti in impianti di biogas*)*

1. All'articolo 185, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle parole: «i sottoprodotti di origine animale» sono premesse le seguenti: «fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis*,».

CAPO IV

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 16.

(Snellimento amministrativo per la circolazione delle macchine agricole)

1. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Art. 17.

(Agenzie per le imprese e procedimenti di interesse agricolo)

1. Le agenzie per le imprese di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, possono indire la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni per l'istruttoria dei procedimenti di interesse agricolo nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale ipotesi, le agenzie per le imprese forniscono supporto organizzativo e gestionale alla conferenza stessa partecipandovi in rappresentanza dell'imprenditore agricolo che abbia a tal fine conferito mandato.

Art. 18.

(Termini procedimentali)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

Art. 19.

(Obbligo di registrazione ai fini igienico-sanitari)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3*-bis. L'iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole di cui al comma 3 del presente articolo, compiuta dall'impresa agricola che effettua produzione primaria e non trasforma il prodotto, costituisce altresì adempimento all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004».

Art. 20.

(Comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7*-bis. Il modello di comunicazione unica individuato dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, comprende una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni

strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione.».

CAPO V

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI NORME

Art. 21.

(Interpretazione autentica di norme)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il riferimento alle cooperative di lavoro si interpreta nel senso che sono suscettibili di ottenere il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale anche le cooperative forestali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

2. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: «depositi alimentari» si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative agricole e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

3. Il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 194 del 2008 si interpreta nel senso che sono esclusi dal campo di applicazione di tale provvedimento gli imprenditori agricoli comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzando i prodotti prevalentemente forniti dai soci.

CAPO VI

CONTROLLI

Art. 22.

(Semplificazione del sistema dei controlli)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3*-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1, riguardano:

a) il controllo igienico-sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;

b) il controllo relativo agli aspetti ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alla sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) il controllo relativo alle autorizzazioni rilasciate dal comune per le industrie insalubri.»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 23.

(Disposizioni in materia di semplificazione nelle attività di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari e banca dati unica sui controlli)

1. Al fine di migliorare l'attività di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, alla modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, per potenziare l'attività di coordinamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione di riunioni del Comitato tecnico con cadenza almeno mensile, al fine di individuare, attraverso la realizzazione di sottogruppi specifici per filiere agroalimentari, tavoli di lavoro permanenti per il coordinamento dell'attività di prevenzione e contrasto delle frodi e per la sicurezza agroalimentare;

b) previsione che il Comitato tecnico eserciti una attività di pianificazione annuale delle attività da espletare, con suddivisione dei compiti tra gli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, al fine di semplificare l'azione di contrasto alle frodi, evitando sovrapposizioni e duplicazioni dei controlli;

c) condivisione delle informazioni e dei dati a disposizione degli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 282 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 462 del 1986, anche per singole filiere o singole operazioni.

2. Il Comitato tecnico di cui al comma 1 redige una relazione annuale sulla propria attività e sui risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, da sottoporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ne cura la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole, in particolare quella finalizzata al contrasto delle frodi agroalimentari, e l'uniformità di comportamento degli or-

gani di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale:

a) gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;

b) 1gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento.

4. Al fine di garantire la trasparenza e la semplificazione del sistema dei controlli e delle attività ispettive espletati nei confronti delle imprese agricole, il Comitato tecnico di cui al comma 1 predispone la strategia operativa finalizzata alla creazione di una banca dati unica, che raccolga i dati e le informazioni riguardanti controlli ed attività ispettive, da rendere accessibile a tutti i soggetti interessati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO VII

AIUTI COMUNITARI

Art. 24.

(Semplificazione delle procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari)

1. Al fine di semplificare le procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari, all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni interessate informano adeguatamente in merito i soggetti richiedenti i contributi, promuovono ed attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative ed applicative correlate»;

b) al comma 8, la parola: «prioritariamente» è soppressa.

2. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organismi pagatori interessati sono obbligati a predisporre in merito le adeguate procedure di gestione delle istanze, mettendo a disposizione degli utenti le circolari esplicative ed applicative correlate».

CAPO VIII

TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Art. 25.

(Obblighi di trasparenza degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. Al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi;

c) l'anagrafe patrimoniale dei componenti degli organi amministrativi e dei dirigenti.

Art. 26.

(Delega al governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura)

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con gli altri Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi della legislazione vigente, con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme in materia.

2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per la semplificazione, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistema-

tica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

€ 2,00